

Prof 3087

dal 06-10-21

al 19-10-21



Comune di Carini

Regolamento dei mercati periodici tematici

Testo Modificato

Con Atto C.C n. 79 del 08/09/2021



CITTA' DI CARINI

RIPARTIZIONE VI URBANISTICA - SUAP

REGOLAMENTO DEI MERCATI PERIODICI TEMATICI

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Atto di attivazione

Articolo 3 - Attività

Articolo 4 - Divieto di vendita

Articolo 5 - Soggetti ammessi

Articolo 6 - Regime autorizzatorio

Articolo 7 - Documentazione

Articolo 8 - Concessione dei posteggi

Articolo 9 - Soggetto attuatore

Articolo 10 - Domanda di autorizzazione

Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi

Articolo 12 - Dimensione dei posteggi

Articolo 13 - Orario di mercato

Articolo 14 - Accesso degli operatori al mercato

Articolo 15 - Comitato di controllo

Articolo 16 - Rinvii

Allegato A

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di mercatini sulle aree pubbliche, o su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, sulle aree di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio, **aventi carattere tematico** con cadenza periodica, mensile, ultramensile o stagionale. Tali attività verranno definite come mercati tematici periodici.

Articolo 2 - Atto di attivazione

1. Il Comune, con atto della Giunta, ha la facoltà di attivare mercati tematici periodici, con cadenza periodica, mensile, ultramensile o stagionale, sia su iniziativa propria, sia su proposta di soggetti privati, sentite anche le associazioni di Categoria e le associazioni dei Consumatori ove ritenuto utile. L'atto di attivazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari a stabilire:

- la specificazione del tema e delle merceologie ammesse;
- la localizzazione del mercato;
- la cadenza;
- la durata;
- la dimensione del mercato in numero di posteggi;
- la disposizione e la dimensione dei posteggi;
- la definizione dei soggetti ammessi;
- la definizione delle percentuali degli operatori concessionari e assegnatari di volta in volta.

2. In sede di prima applicazione i mercatini tematici sono individuati nell'allegato al presente regolamento sotto la lettera "A" e potranno essere attivati con le modalità di cui al comma precedente. Altri mercatini tematici potranno essere attivati nelle aree individuate sempre nel medesimo "Allegato A". L'elenco delle aree individuate ai fini dell'attivazione dei mercatini tematici può essere modificato esclusivamente con atto del Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Attività

1. Nei mercati periodici tematici potranno essere vendute esclusivamente merci e prodotti definiti nell'atto di attivazione. Potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale, finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato. Il Comune può inoltre riservare degli spazi per attività di tipo istituzionale.

Articolo 4 - Divieto di vendita

1. Nei mercati periodici tematici è fatto divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nel tema, e specificate nell'atto di attivazione.


Articolo 5 - Soggetti ammessi



1. I soggetti ammessi alla vendita sono elencati nell'atto di attivazione. Generalmente possono essere:

- 1) i titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi della Legge regionale 28/99;
- 2) i titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- 3) artigiani e restauratori - iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
- 4) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera i) della Legge regionale 28/99;
- 5) produttori e imprenditori agricoli;
- 6) soggetti non professionisti che non svolgono l'attività come attività principale (hobbisti) se provvisti di regolare tesserino rilasciato ai sensi dello specifico vigente Regolamento comunale. Tali soggetti possono partecipare alle manifestazioni nel rispetto del regolamento sopracitato;
- 7) soggetti del Terzo settore così come definiti dal Decreto Lgs 3 luglio 2017, n. 117, come modificato ed integrato dal Decreto Lgs 3 agosto 2018, n. 105;
- 8) istituzioni religiose e organizzazioni religiose o parrocchiali.

Articolo 6 - Regime autorizzatorio



Possono essere rilasciate anche autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 18/1995. Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio non possono rappresentare un numero percentuale superiore a quanto previsto nell'atto di attivazione e comunque, nei mercati con cadenza mensile, di norma, sempre inferiore al 50%.

2. Possono occupare i posteggi del mercato solo i soggetti in possesso dell'autorizzazione.

Articolo 7 - Documentazione

1. Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre il titolo autorizzatorio, e a presentare agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita. Qualora siano posti in vendita oggetti o generi di abbigliamento usati il cui prezzo di vendita superi l'importo di 25 Euro per gli oggetti e di 50 Euro per l'abbigliamento è necessario che gli interessati siano in possesso del registro dell'usato, come previsto dagli articoli 16 e 17 e 247 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 8 - Concessione dei posteggi

1. I posteggi verranno assegnati, a seguito di apposito avviso, con concessione della durata pari a quella prevista nell'atto di attivazione del mercato. Nel caso che il mercato venga riconfermato, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. Al fine di garantire la qualità del mercato non si prevedono subingresso. La cessione dell'azienda comporta la decadenza della concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di condividere il



proprio posteggio con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

Articolo 9 - Soggetto attuatore

1. La gestione dei mercati periodici tematici è direttamente espletata dal Comune. Tuttavia, su esplicito indirizzo della Giunta, la stessa può essere delegata ad un soggetto attuatore per ogni singolo mercato che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale, sulla base di quanto previsto nell'atto di attivazione del singolo mercato.
2. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio (pulizia, fornitura, utenze, ecc.) relative al mercato.
3. Per tale attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare un contributo, definito nell'atto di attivazione, all'atto della domanda, comprensivo del canone suolo pubblico, tassa raccolta rifiuti e dei costi di organizzazione in caso di affidamento a soggetto attuatore.
4. Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, inviare agli organi competenti per la vigilanza, l'elenco dei partecipanti già autorizzati dal Comune, accompagnato dal documento comprovante il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico e della tassa sui rifiuti. Esso è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività. Un medesimo soggetto può essere riconosciuto contemporaneamente attuatore di non oltre due mercati tematici periodici, considerando nel loro insieme quelli attivi nel territorio.
5. Con atto della Giunta potranno essere accolte proposte di organizzazione di mercati periodici tematici da parte di Associazioni, Enti del Terzo Settore, Istituzioni o organizzazioni religiose o parrocchiali, tutti senza scopo di lucro, finalizzate alla promozione sociale e territoriale. In tal caso, il soggetto attuatore coinciderà con il soggetto proponente e ad esso competeranno gli adempimenti di cui al precedente comma 4. La proposta di organizzazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui al precedente articolo 2, comma 1. Ad essa dovrà essere allegata:
 - una planimetria con la sistemazione dei luoghi (stalli numerati, area espositive, aree per attività collaterali, etc.) e dei dispositivi di sicurezza;
 - una relazione descrittiva dell'iniziativa e del suo carattere di promozione sociale e territoriale, contenente anche il quadro economico dell'iniziativa e le eventuali fonti di finanziamento comprensive dei contributi richiesti ai soggetti ammessi al mercato;
 - l'elenco completo di dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA dei soggetti a

qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa (venditori, espositori, organizzatori, animatori, etc.) distinto per ruoli e recante la numerazione dello spazio da occupare.

6. Per le finalità di cui comma 5, non trovano applicazione gli articoli 8, 10 e 11 del presente Regolamento. Gli operatori commerciali ammessi al mercato ed inseriti nell'elenco di cui al precedente comma, sono onerati di presentare, a pena di inammissibilità, la segnalazione certificata di inizio attività prima dell'occupazione del suolo pubblico.

7. Lo svolgimento del mercato periodico tematico potrà essere sospeso o definitivamente revocato per motivi di ordine pubblico, di tutela della sicurezza pubblica, per motivi di igiene, di interesse pubblico ovvero, qualora l'organizzazione sia affidata ad un soggetto attuatore, per motivi legati ad una conduzione dell'attività difforme rispetto alla documentazione prodotta in sede di richiesta ovvero all'autorizzazione rilasciata dal Servizio SUAP al soggetto attuatore.

Articolo 10 - Domanda di autorizzazione

Le domande di autorizzazione di posteggio, in bollo, debbono pervenire al Comune di Carini, Sportello Unico per le Attività Produttive, esclusivamente mediante le procedure informatiche indicate nell'atto di attivazione, entro la data fissata nell'atto di attivazione. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo generale.

2. Le domande di autorizzazione dovranno comunque contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- 2) il recapito telefonico e l'indirizzo;
- 3) eventuali estremi di titolo autorizzativo (licenza);
- 4) eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
- 5) una descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo;
- 6) dichiarazione relativa al carico familiare;
- 7) possesso dei requisiti morali, antimafia e professionali (ove previsto dalla legge);
- 8) copia della carta di identità in corso di validità.

Articolo 11- Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo la graduatoria definita dal competente Servizio S.U.A.P. sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti norme in materia di commercio su aree pubbliche. Qualora dovessero pervenire più domande ammissibili rispetto al numero dei posteggi stabiliti, ovvero domande fuori dai termini stabiliti nell'atto di attivazione, le stesse saranno comunque inserite nella graduatoria e ad essa si farà riferimento in caso di rinuncia o decadenza degli aventi titolo o di ampliamento del numero dei posteggi.

2. Non è prevista l'assegnazione dei posti vacanti secondo le modalità di cui all'articolo 8, della Legge regionale 18/95.

Articolo 12 - Dimensione dei posteggi

1. Le dimensioni dei posteggi sono definite nell'atto di attivazione. E' vietato chiudere il passaggio comune tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i propri veicoli nei luoghi indicati dall'Amministrazione qualora non stabilito diversamente nell'atto di attivazione.

2. Con atto della Giunta, i mercatini tematici di cui al presente Regolamento e quelli fissi settimanali esistenti nel territorio già istituiti con provvedimenti del Consiglio Comunale, potranno essere sospesi ovvero modificati sia per numero che per dimensione dei posteggi, in relazione alle richieste e alle esigenze di funzionamento.

Articolo 13 - Orario di mercato

1. Ogni mercato dovrà operare secondo gli orari previsti nell'atto di attivazione. L'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima di un'ora dell'orario di inizio del mercato. L'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'orario di fine del mercato. A nessun operatore è consentito, a pena di decadenza, - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

Articolo 14 - Accesso degli operatori al mercato

1. L'accesso all'area di mercato è consentito agli operatori assegnatari di posto mercato o comunque autorizzati in relazione alle attività collaterali previste nell'atto di attivazione del mercato;

2. È vietata la circolazione e lo stanziamento dei veicoli all'interno delle aree adibite a sede di mercato, se non espressamente autorizzati in quanto facenti parte integrante dell'attività o funzionali alle attività collaterali. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.

Articolo 15 - Comitato di controllo

1. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di un comitato di controllo, nominato dal Sindaco, al fine di verificare la conformità delle merceologie rispetto a quanto previsto nell'atto di attivazione e valutare nel complesso la qualità dei mercatini. I componenti potranno essere indicati anche dalle Associazioni di categoria e dei Consumatori.

Articolo 16 - Rinvii

1. Il presente regolamento, limitatamente alla materia trattata, costituisce specificazione del Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica. Per la quantificazione di

tributi e tasse e loro modalità di pagamento e per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento a tale Regolamento. È inoltre fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale n. 112/19 in materia di concessione del patrocinio.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su quelle contrastanti eventualmente contenute in altri regolamenti comunali.

3. Al fine di garantire continuità e sostegno alle imprese in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid 19, il pagamento del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione di suolo pubblico, è sospeso fino 31 dicembre 2021.



[Handwritten signature]

Allegato A– Elenco

MERCATINI TEMATICI			
SITO	TIPOLOGIA	CADENZA	GIORNO
Piazza Manzoni (Sotto l'Arco) e strade limitrofe	Mercatino musicale, degli strumenti musicali nuovi e usati e del vinile	mensile	I domenica
Via Gesù e Maria - Piano Balilla e strade limitrofe	Mercatino Agro-alimentare e biologico	mensile	II domenica
Piazza Duomo – Corso Umberto e strade limitrofe	Mercatino dell'artigianato, dell'usato, del vintage, del modernariato e dell'antiquariato	mensile	III domenica
Piazza San Domenico – Piazza Duomo – Via Marconi – Castello e strade limitrofe	Mercatino del gioco e del giocattolo	mensile	IV domenica
AREE PER MERCATINI TEMATICI			
1	Piazza delle Vittorie e strade limitrofe		
2	Piazza Madonna delle Grazie (unità minima funzionale lott. Zagarella) e strade limitrofe		
3	Via Ischia e strade limitrofe		
4	Piazza Manzoni (Sotto l'Arco) e strade limitrofe		
5	Via Gesù e Maria - Piano Balilla e strade limitrofe		
6	Corso Umberto e strade limitrofe		
7	Piazza San Domenico		
8	Piazza Duomo		
9	Via Marconi e strade limitrofe		
10	Via Castello		
11	Via Terravecchia		
12	Via San Giuseppe e strade limitrofe		
13	Via della Repubblica(parcheggio)		
14	Via Villa e strade limitrofe		
15	Villetta plesso scolastico via Umbria		
16	Via Piraineto e strade limitrofe		

COMUNE DI CARINI

(PROV. PALERMO)

SI CERTIFICA

che il predetto atto Prov. n. 3087

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune

dal 04.10.2021 al 19.10.2021

Carini li 22.10.2021

Il Messo Comunale
IL COLLABORATORE MESSO

Sig. Armello Federico

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Sonia Acquado